

Lo sostiene Aldo Corasaniti, presidente emerito dalla Consulta

«Forma di governo legittima»

REGGIO CALABRIA - "In nessun caso può farsi carico allo Statuto regionale della Calabria dei vizi di legittimità costituzionale denunciati con la questione della forma di governo": a sostenerlo è il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Aldo Corasaniti, in un parere espresso in relazione alla vicenda che riguarda il nuovo Statuto regionale della Calabria.

Secondo il giurista, che si è pronunciato esaminando il ricorso del Governo che sarà discusso dinanzi alla Corte Costituzionale il prossimo 25 novembre, "la particolare posizione del Vicepresidente può provocare qualche inconveniente sul piano degli equilibri interni alla coalizione di governo, ma, certo, è un inconveniente che non assurge a vizio di legittimità costituzionale".

Nell'esame del ricorso presentato dal Governo, in particolare, il giurista affronta la censura sulla forma di governo scelta in Calabria ritenuta nell'impugnativa "in contrasto con la Costituzione per il fatto di non prevedere lo scioglimento del Consiglio in caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta", laddove si sostiene che "l'obiezione che tale principio, riassunto nel detto latino 'simul stabunt simul cadent', si applichi solo in caso di elezione diretta a suffragio universale del Presidente è superata, secondo il Governo, dalla circostanza che in sostanza le modalità di elezione del Presidente indicate nello Statuto calabrese sarebbero in forma diretta e a suffragio universale".

Per l'ex presidente della Consulta, "la Costituzione non impone un modello di forma di governo, quello presidenziale, lasciando, in alternativa secca, al legislatore statuario, la sola opzione per la 'tradizionale' forma di governo di tipo parlamentare. Si dimentica, quando si

muove dal presupposto suindicato, - prosegue Corasaniti - che il legislatore non segue né impone (neppure come legislatore costituzionale) modelli precostituiti, ma, nella misura in cui riesce a farlo, risponde a istanze e soddisfa esigenze, avvalendosi anche di strumenti collaudati, ma adeguandoli alla realtà con la quale è chiamato a confrontarsi".

Il giurista rileva che "una normativa che si prende a cuore da un lato la governabilità e la stabilità governativa e dall'altro la controllabilità da parte del Consiglio regionale dell'esercizio del potere di governo, non può ritenersi, proprio per la molteplicità e varietà delle opzioni che lascia al legislatore statuario, una gabbia predisposta al fine di vincolare, mediante un corpo graniticamente compatto di norme, tutte inderogabili anche nel dettaglio, il detto legislatore statuario. Del resto ad una simile interpretazione del dettato costituzionale si opporrebbe il contestuale, solenne riconoscimento alle Regioni dell'autonomia statutaria la più ampia quanto alla determinazione della 'forma di governo' della Regione e dei 'principi fondamentali' della sua 'organizzazione' e del suo 'funzionamento', salvo soltanto l'essere tale determinazione in 'armonia' con la Costituzione".

"Se così è" - aggiunge ancora il giurista - non si scorge come possa contrastare con l'accennata normativa costituzionale quella statutaria, approvata dal Consiglio regionale della Calabria, che adotta una forma di governo mista"; e prosegue "anzi appare chiaro come l'impugnata previsione statutaria sia del tutto conforme allo spirito della normativa costituzionale asseritamente violata, in quanto realizza pienamente la garanzia di governabilità e di stabilità governativa perseguita dalla detta normativa (in una con quella del controllo da parte

del Consiglio regionale sull'esercizio dei poteri dell'esecutivo), con il prescrivere che la sostituzione del Presidente con il Vicepresidente (peraltro, in casi estranei al rapporto fra esecutivo regionale e Consiglio regionale e previa conferma da parte di quest'ultimo del sostituto), abbia luogo fra due soggetti contestualmente designati dagli elettori e contestualmente nominati dal Consiglio regionale quali espressioni della medesima coalizione di governo e quali portatori dello stesso programma di governo".

Per l'ex presidente della Consulta "opinare il contrario importerebbe, come in dottrina è stato sagacemente osservato, adottare una concezione esclusivamente 'personalistica' della stabilità governativa. La denunciata illegittimità costituzionale, per asserita inosservanza del principio 'simul stabunt simul cadent' comunque non ricorre perché in realtà manca il presupposto richiesto dall'art. 126 Costituzione, come sopra modificato, per l'operatività del principio stesso, e cioè la previsione di un'elezione del Presidente della Giunta a suffragio universale e diretto. Invero l'immissione in carica del detto Presidente non segue automaticamente, quale effetto immediato, alla designazione espressa a suo favore dell'elettorato, in quanto è necessario, perché si produca tale effetto, che il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alle elezioni, proceda alla sua nomina. La quale, dovendosi accompagnare all'approvazione, previo dibattito, del programma di governo, assume anche le caratteristiche di una 'fiducia' data sia al detto programma che ai soggetti i quali ne sono portatori, e così concorre con la designazione popolare a dar vita al rapporto organizzatorio costituente la sostanza della copertura della carica".

Ansa